

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.LGS. 231/01

PARTE GENERALE

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale	
1.0	<i>Introduzione</i>
2.0	<i>Premessa</i>
2.1	<i>Il contenuto del D.Lgs.n.231/01</i>
2.2	<i>La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente</i>
2.3	<i>Linee guida di Confindustria</i>
3.0	<i>Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo</i>
3.1	<i>Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello</i>
3.2	<i>Elementi fondamentali del Modello</i>
3.3	<i>Modello, codice etico e sistema disciplinare</i>
3.4	<i>Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico</i>
4.0	<i>Potenziali aree a rischio e processi strumentali</i>
5.0	<i>Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio</i>
6.0	<i>Whistleblowing</i>
7.0	<i>Destinatari del Modello</i>
8.0	<i>Organismo di Vigilanza</i>
8.1	<i>I requisiti</i>
8.2	<i>Individuazione</i>
8.3	<i>Nomina</i>
8.4	<i>Funzioni e poteri</i>
8.5	<i>Flussi informativi tra Organismo di Vigilanza e Struttura Aziendale</i>
8.6	<i>Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario</i>
9.0	<i>Informazione, formazione ed aggiornamento</i>
10.0	<i>Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico</i>
10.1	<i>Violazione del Modello</i>
10.1.1	<i>Segnalazione violazione del Modello - Tutela lavoratori</i>
10.2	<i>Misure nei confronti dell'organo amministrativo</i>
10.3	<i>Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti</i>
10.4	<i>Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda</i>
10.5	<i>Misure e sanzioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>
11	<i>Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello</i>
11.1	<i>Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello</i>
11.2	<i>Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio</i>

1. Introduzione

In data 8 Giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Articolo 11 della Legge n. 300 del 29 Settembre 2000” entrato in vigore il 4 Luglio successivo che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26

Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 Maggio 1996, anch'essa firmata a Bruxelles, in materia di lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

Il D.Lgs.231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di pubblica rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ed infine da persone sottoposte dalla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattandosi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatiche in danno dello stato o di altro ente pubblico, concussione e corruzione) a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valor di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (abusi di mercato), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transazionali"

A ciò si aggiunga che tra fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'Articolo 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, in reato di falso in prospetto non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/01

Con la **Legge n. 123 del 3 Agosto 2007**, il novero dei reati ai fini del D.Lgs.231/01 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il D.Lgs.231 del 21 Novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni o denaro di provenienza illecita

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata mentre **la Legge n. 99 del 23 luglio 2009** ha amplificato le fattispecie rilevanti con i delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Infine, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tra la fine del 2014 e gli ultimi mesi del 2025, decreti leggi e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs.n.231 ed i relativi Modelli Organizzativi:

- **La legge N° 68 del 22 maggio 2015**, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.)
- **La legge N.186 del 15 dicembre 2015** ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-ter-1bis c.p.)
- **La legge N.69 del 27 maggio 2015**, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- **Il DL n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "Foreign fighters", l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche ,l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura, l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale
- **Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati informatici e di trattamento illecito di dati"
- **Il D.Lgs.202 del 29 ottobre 2016** aggiunge la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"

- **Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei “Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo “
- **La legge N. 199/2016 del 29 ottobre** ha modificato l’Art.603-bis “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- **La legge N.236 del 11 dicembre 2016** ha introdotto il reato “di traffico di organi prelevati da persona vivente Art.601-bis c.p.”
- **Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017** ha inserito il reato “di Istigazione alla corruzione tra privati Art. 2635-bis c.c.” ed ha introdotto modifiche agli Artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.

- **Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019** coordinato con la **Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019** ha introdotto l’articolo 25-quinquiesdecies “Reati tributari” nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF)
- **Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020** nell’ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l’articolo 25-sexiesdecies “Contrabbando” ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01
- **Il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020** per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l’Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l’Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”
- **Il D.Lgs. n. 184 dell’8 Novembre 2021** per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l’inserimento, dopo l’articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
- **Il D.Lgs. n. 195 dell’8 Novembre 2021** per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l’Art.1 ha apportato modifiche al codice penale che hanno riguardato i “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio” contemplati dall’Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01
- **La Legge n.215 del 17 Dicembre 2021** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” riscrivendo l’articolo 14 del D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interessato l’Art.25-septies del D.Lgs231/01 indicando le violazioni che producono l’irrazionalità di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni

- **La Legge n.238 del 23 Dicembre 2021** “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” e” Delitti contro la personalità individuale” e” Abusi di mercato” contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01
- **L’Art.2 “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” del D.L. n.13 del 25 febbraio 2022**” Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell’Art. 640-bis c.p.
- **La Legge n.22 del 09 Marzo 2022** “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” ha introdotto nel novero dei reati presupposto l’Art.25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’Art.25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”
La stessa legge ha interessato l’Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l’Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali
- **Il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022** “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/01
- **Il D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022** “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” ha apportato modifiche all’Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all’Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quiquestecies (Reati tributari), all’inserimento dell’Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall’Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l’inserimento dell’Art.6 del D.Lgs74/2000 “Tentativo “nel novero dei reati previsti dall’Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01
- **Decreto 3 febbraio 2023** “Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l’anno 2023” del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l’anno in questione è stato stabilito in euro 2.365
- **Il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” ha

apportato modifiche all'alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell'Art.25-ter Reati societari

- **Legge n.50 del 5 maggio 2023** Conversione in Legge del **Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023** (c.d. Decreto Cutro) “ Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” ha interessato l'Art.25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” andando a modificare l'Art.12 e l'Art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l'Art. 12-bis “ Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” nello stesso decreto
- **Il D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali “ va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall'adozione di un Modello 231)
- **Legge n. 60 del 24 maggio 2023** “Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza” che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l'Art.25-quater del D.Lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione “Reati transnazionali”
- **Legge n.93 del 14 luglio 2023** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” ha interessato l'Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941
- **D. L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023** “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha interessato il testo dell'Art 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e

l'inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati "Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)" e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.).

Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:

- L'Art. 25-octies.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" ed al suo interno è stato inserito il reato di "Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)
- L'Art. 25-undecies "Reati ambientali" ha recepito l'Art.255 del D.Lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l'innalzamento dell'ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale)
- **Legge n.206 del 27 dicembre 2023** "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" con modifiche all'Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231
- **Legge n.6 del 22 Gennaio 2024** "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale" che con le modifiche del testo del comma uno dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs. 231/01
- **D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56** "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che con le modifiche apportate all'Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.Lgs. 231/01
- **D.Lgs. n.87 del 14 giugno 2024** "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111" che con le modifiche apportate all'Art. 10-quater del D.Lgs. n.74 del 10 marzo 2000 (Indebita compensazione) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)
- **Legge n.90 del 28 giugno 2024** "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" che ha introdotto, abrogato e modificato articoli del codice penale facenti parte dell'Art. 24 del D.Lgs. 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un

ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dell'Art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

Per quest' ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l'inserimento del comma1-bis e la modifica dei commi esistenti

- **Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024** “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” che con l’articolo 9 (modifiche al codice penale) ha **introdotto l’Art. 314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e **modificato l’Art. 322-bis c.p.** facenti parte dell’**Art. 25 del D.Lgs. 231/01** (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d’ufficio)
- **Legge n. 112 del 8 agosto 2024** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” che ha **modificato il testo dell’Art.314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), **la rubrica dell’Art. 322-bis c.p.**, con l’inserimento di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” ed il relativo **testo**
Inoltre, si è avuta la **modifica** anche **del testo dell’Art- 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti)
Ed ancora, è stata **modificata la rubrica dell’Art.25 del D.Lgs. 231/01** con l’**aggiunta** delle parole “**indebita destinazione di denaro o cose mobili**” e la **soppressione** delle parole “**abuso d’ufficio**” per cui la **rubrica** ultima **dell’Art.25 del D.Lgs. 231/01** è “**Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione**”.
Lo stesso articolo 25 del D.Lgs. 231/01 è stato oggetto di **modifica** anche nel **testo** del **comma uno**
- **Legge n. 114 del 9 agosto 2024** “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” che ha **modificato il testo e la rubrica dell’Art. 322-bis c.p.**, nonché ha **abrogato l’Art.323 c.p.** (Abuso d’ufficio)
Tale legge, inoltre, ha **modificato il testo dell’Art. 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti), nonché, ha **modificato il testo dell’Art. 323-ter c.p.** (Causa di non punibilità) e ha **sostituito l’Art. 346-bis c.p.** (Traffico di influenze illecite)
- **Decreto del 21 giugno 2024** “Determinazione del costo medio del rimpatrio “, ha stabilito l’**aggiornamento** della **sanzione amministrativa** accessoria del pagamento del **costo medio** di rimpatrio del **lavoratore straniero assunto illegalmente** per l’anno **2023 e 2024** che ha interessato l’**Art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01**.
- **D. L. n.129 del 5 settembre 2024** “Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività” che con l’**Art.34 “Responsabilità**

dell'ente” indica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio **una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114**. Questi stessi **articoli** sono stati **introdotti nelle fattispecie di reati contemplati nell'Art.25-sexies “Reati finanziari o abusi di mercato” del D.lgs231/01**

- **D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024** “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”. Tale aggiornamento ha comportato la **modifica** del testo dell’**Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01** (Contrabbando) con l’aggiunta di sanzioni interdittive previste dall’Art.9; l’**abrogazione del TULD** (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e l’**introduzione di un nuovo corpus normativo** ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024

L’Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del nuovo corpus normativo che ha interessato l’Art.25-sexiesdecies del D. Lgs.231/01 ha sostituito l’equivalente **articolo 291-quater** del D.P.R. n.43 all’interno dei **Reati transnazionali (L. n. 146/2006)**

Un’ulteriore novità concerne l’inserimento sempre **nell’Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001** dei **reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise)**, nonché l’aggiunta di un **nuovo reato** (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati) **introdotto** sempre dal **Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise)**

- **Legge n. 143 del 7 ottobre 2024** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (Decreto Omnibus), che **ha introdotto l’Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941** (Legge sulla protezione del diritto d’autore) facente parte dell’**Art. 25-novies del D.Lgs. 231/01** (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore)
- **D. L. n. 145 dell’11 ottobre 2024** “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, che ha **modificato l’Art. 22 D.Lgs. n.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed **ha introdotto l’Art.18-ter D.Lgs. n.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell’**Art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01** (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

- **Legge n. 166 del 14 novembre 2024** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che ha **modificato il testo degli Artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n.633/1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore) ed ha **introdotto e modificato l'Art.181-bis L. n.633/1941** facenti parte dell'Art. **25-novies del D.Lgs. 231/01** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)
- **L. n. 187 del 9 dicembre 2024** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, che ha **modificato il testo dell'Art.18-ter D. Lgs.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e **dell'Art.22 D. Lgs.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell'Art. **25-duodecies del D. Lgs 231/01** (Impiego irregolare lavoratori stranieri)
- **L. n.82 del 6 giugno 2025** “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”, ha **inserito nei reati presupposto D.Lgs. 231/01 l'Art.25-undecies** “Delitti contro gli animali”, che ha comportato la **modifica del testo e l'introduzione degli Art.544- bis c.p.** (Uccisione di animali), **Art.544-ter c.p.** (Maltrattamento di animali), **Art. 544-quater c.p.** (Spettacoli o manifestazioni vietati), **Art.544-quinquies c.p.** (Divieto di combattimenti tra animali); **l'introduzione dell'Art. 544-septies** (Circostanze aggravanti) e la **sostituzione e l'introduzione dell'Art. 638 c.p.** (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)
Lo stesso provvedimento ha anche **modificato il testo dell'Art. 727-bis c.p.** (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e **dell'Art. 733-bis c.p.** (Distruzione o deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto) facenti parte **dell'Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01** (Reati ambientali)
- **L. n. 80 del 9 giugno 2025 che ha convertito il D. L. n.48 dell'11 aprile 2025**
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”, che ha **introdotto l'Art. 270-quinquies.3 c.p.** (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) ed ha **introdotto e modificato l'Art. 435 c.p.** (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) facenti parte dell'Art. **25-quater del D. Lgs 231/01** (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)
Lo stesso D.L. ha apportato modifiche all'Art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell'Art. **24 del D. Lgs 231/01** (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente

pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)

- **D.Lgs. n.81 del 12 giugno 2025** “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie “che ha apportato **modifiche all’Art. 88** (Circostanze aggravanti del contrabbando) **del D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024** facente parte **dell’Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01** (Contrabbando)
- **Decreto Legge n. 116 dell’8 agosto 2025** “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” che ha **modificato l’intero Art. 25- undecies** (Reati ambientali) apportando un generale **aumento delle quote** relative alle **sanzioni pecuniarie**, modifiche e nuove introduzioni di reati contemplati sia dal **D.Lgs n.152/2006** (Norme in materia ambientale) che dal **Codice Penale** in materia di bonifiche e contrasto all’inquinamento e al disastro ambientale)

In merito ai **reati** contemplati dal **Codice Penale** all’interno dell’Art.25-undecies hanno subito **modifiche l’Art. 452-sexies** (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), **l’Art. 452-quaterdecies** (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) mentre sono stati **introdotti l’Art. 452-septies** (Impedimento del controllo) e **l’Art. 452-terdecies** (Omessa bonifica)

In merito ai reati relativi al **D.Lgs n.152/2006** sono stati **modificati l’Art.255** (Abbandono di rifiuti non pericolosi), **l’Art.256** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l’ **Art.258** (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), **l’Art.259** (Spedizione illegale di rifiuti) ed **introdotti** i nuovi articoli **Art.212 comma 19-ter** (Albo nazionale gestori ambientali), **Art.255-bis** (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), **Art.255-ter** (Abbandono di rifiuti pericolosi), **Art.256-bis** (Combustione illecita di rifiuti), **Art.259-bis** (Aggravante dell’attività di impresa) e **Art.259-ter** (Delitti colposi in materia di rifiuti)

Inoltre, quanto previsto per le **operazioni sotto copertura**, già contemplato dai reati transnazionali, è **stato esteso anche ai reati ambientali** con la modifica dell’Art.9 comma 1 lettera a) **Legge n.146 del 16 marzo 2006**

- **Legge n.132 del 23.09.25** “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” che ha **modificato** l’Art.1 ed ha inserito l’Art.70-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali modifiche si riflettono su tutti i riferimenti normativi dell’Art.25-novies D. Lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).
Lo stesso provvedimento ha modificato:
 - **Art. 2637 c.c.** (Aggiotaggio) facente parte dell’**Art. 25-ter D.Lgs 231/01**
 - **Art. 171 L.633/1941 comma 1, lett. a-bis** (Messa a disposizione del pubblico di un’opera

dell'ingegno protetta o parte di essa) facente parte dell'**Art. 25-novies D.Lgs 231/01**

- **Art. 185 TUF** (Manipolazione del mercato) facente parte dell'**Art. 25-sexies D.Lgs 231/01**

- **Legge n.147 del 3 ottobre 2025 che ha convertito il Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi", che ha **modificato l'Art. 25-undecies (Reati ambientali)** ed alcuni **reati** contemplati sia dal **D.Lgs n.152/2006 (Norme in materia ambientale)** che dal **Codice Penale**.

Nello specifico, la **Legge di conversione n.147 del 3 ottobre 2025** ha apportato **modifiche** all'**Art. 452-quaterdecies c.p.** (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), mentre ha **convertito** gli **Artt. 452-sexies c.p.** (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), **452-septies c.p.** (Impedimento del controllo), **452-terdecies c.p.** (Omessa bonifica) facenti parte dell'**Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01** (Reati ambientali).

Lo stesso provvedimento, in merito ai **reati relativi al D.Lgs. n.152/2006** ha **modificato** l'**Art. 212** (Albo nazionale gestori ambientali), l'**Art. 255** (Abbandono di rifiuti non pericolosi), l'**Art. 256** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), l'**Art. 258** (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) ed ha **convertito** l'**Art. 255-bis** (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), l'**Art. 255-ter** (Abbandono di rifiuti pericolosi), l'**Art. 256-bis** (Combustione illecita di rifiuti), l'**Art. 259** (Spedizione illegale di rifiuti), l'**Art. 259-bis** (Aggravante dell'attività d'impresa), l'**Art. 259-ter** (Delitti colposi in materia di rifiuti).

All'uopo, in merito alle **operazioni sotto copertura**, già contemplate dai **reati transnazionali** e poi **estese anche ai reati ambientali**, si è avuta la **modifica dell'Art.9 comma 1 lettera a) Legge n.146 del 16 marzo 2006**

- **D.L. n.146 del 3 ottobre 2025** "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" coordinato con la **Legge di conversione n. 179 del 1° dicembre 2025** che modifica l'**Art.22 D. Lgs. n.286/98** "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato" *con l'inserimento dei commi 2-bis.1 e 2-bis.2*
- **Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211** "Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673" con cui viene introdotto il nuovo **Art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea"**, che inserisce nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie previste dal codice penale nel nuovo capo I-bis (del Libro II – Titolo I):
 - . l'**Art. 275-bis** (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea)

- . **l'Art. 275-ter** (Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea)
- . **l'Art. 275-quater** (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività)
- . **l'Art. 275-quinques** (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea)
- . **l'Art. 275-sexies** (Circostanze aggravanti)
- . **l'Art. 275-septies** (Circostanze attenuanti)
- . **l'Art. 275-octies** (Confisca obbligatoria)
- . **l'Art. 275-novies** (Pubblicazione della sentenza di condanna)
- . **l'Art. 275-decies** (Giurisdizione)

Lo stesso provvedimento, ha attuato anche una “Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**” con l'introduzione all'**Art. 12 del comma 1-bis** che prende in considerazione i fatti di cui al comma 1 qualora siano commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea.

*Il **Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211**, intervenendo sul **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, ha apportato modifiche anche all'**Art. 10**, relativo alla **sanzione amministrativa pecuniaria**: in particolare prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre una **sanzione pecuniaria**, determinata per quote (da 100 a 1.000), con importo variabile tra **258 e 1.549 euro**, salvo i casi in cui la legge stabilisce il calcolo in percentuale sul **fatturato globale dell'ente**. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.*

*Con riferimento all'**Art. 13**, concernente le **sanzioni interdittive**, queste si applicano esclusivamente ai reati per i quali sono espressamente previste, in presenza di **profitto rilevante, gravi carenze organizzative o reiterazione degli illeciti**, con durata compresa tra **tre mesi e due anni**, salvo le esclusioni di legge.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni, fatti salvi i casi disciplinati dagli articoli 25, comma 5, e 25-octies.2, comma 3, e non trovano applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 1.

- **Legge n.34 dell'11 marzo 2026** “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” che ha esteso il perimetro di attenzione sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, anche alle modalità operative ormai strutturali come il lavoro agile. Le modifiche hanno interessato **l'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008** in cui si chiarisce che, anche nel lavoro agile, il datore di lavoro è tenuto a garantire tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità e **l'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008** che rafforzando il quadro sanzionatorio ha interessato il perimetro dei reati presupposto **Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**, con tutte le implicazioni in termini di responsabilità amministrativa dell'ente.
- **Decreto Legge n. 23 del 24 febbraio 2026 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54** “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di

indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” che ha modificato il testo dell'**Art.518-quater c.p.** (Ricettazione di beni culturali) facente parte dell'articolo **25-septiesdecies del D.Lgs231/01** “Delitti contro il patrimonio culturale” e dell'**Art.648 c.p.** (Ricettazione) facente parte dell'articolo **Art.25-octies del D.Lgs231/01** “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”.

- **Legge n. 75 del 21 maggio 2026** “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” che ha interessato le fattispecie di reato contemplate **dall'Art.25-bis.1 D.Lgs 231/01** “Delitti contro l'industria ed il commercio” apportando **modifica al testo dello stesso Art. 25-bis.1**, alla **rubrica** ed al **testo dell'Art.517-quater c.p.** (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari) ed all'**abrogazione** dell'**Art.516 c.p.** (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).

Sempre **nell'Art.25-bis.1** sono stati introdotti i nuovi articoli **517-sexies c.p.** (Frode alimentare), **517-septies c.p.** (Commercio di alimenti con segni mendaci) e **Art. 517-octies c.p.** (Pena accessoria e circostanze aggravanti).

Quanto descritto per gli **Artt. 516 c.p. e 517-quater c.p.** ha interessato anche **l'Art.12** della **Legge n.9/2013** (Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) che ha subito anche la modifica del testo.

La stessa Legge ha **modificato** poi **l'Art.9** della **L. n.146/2006** che ha interessato i “**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**” i “**Reati ambientali**”, il reato di “**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**” e i “**Reati transnazionali**”.

- **Decreto Legislativo n.81 del 21 aprile 2026** “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE” che ha interessato i “**Reati ambientali**” con la modifica del testo dell'**Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01** e modifiche, abrogazioni e introduzioni di fattispecie di reati ad esso collegate, relative al **Codice penale** e al **D.Lgs.n.152/2006 (TUA)**.

Gli articoli che hanno subito **modifica** sono **l'Art.452-bis c.p.** (Inquinamento ambientale) e **l'Art.256 del D.Lgs.n.152/2006** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), quelli **introdotti** **l'Art. 452-bis.1 c.p.** (Commercio di prodotti inquinanti), **l'Art. 452-ter c.p.** (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti), **l'Art. 452-quinquiesdecies c.p.** (Nozione di abusività) e **l'Art. 452-sexiesdecies c.p.** (Circostanze aggravanti), mentre **l'Art-733-bis c.p.** (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) **è stato abrogato**.

- **Decreto Legislativo n.83 del 16 aprile 2026** “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura

unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro” che ha interessato la fattispecie di reato contemplata **dall’Art.25-duodecies D.Lgs 231/01** “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” apportando **modifica** al testo dell’**Art.22 D. Lgs. n.286/98** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

Leggi, decreti leggi e decreti legislativi che impattano sul D.Lgs.n.231/01 sono riportati puntualmente nelle singole voci dei reati di tutte le sezioni della parte speciale

Occorre pertanto **una revisione organica del Modello Organizzativo** e l’Organismo di Vigilanza deve essere parte diligente nel segnalare, tempo per tempo, all’Organo Amministrativo tale necessità.

La portata innovativa del D.Lgs.n.231/01 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l’entrata in vigore di tale Decreto, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio delle società stesse. Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs.n.231/01 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l’Articolo 6 del Decreto in questione contempla l’esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei già menzionati reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all’accertamento di un fatto di reati di quelli specificamente previsti dal D.Lgs.n.231/01

2.0 Premessa

La Servizi Ecologici Porto di Genova S.r.l. – di seguito anche “**SEPG**” o “**la Società**” – è una società costituita nel 1986 dall'allora Autorità Portuale di Genova.

Ad oggi:

- la compagine sociale è costituita da cinque soci;
- l'Organo Amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui un Presidente (il quale è stato nominato anche direttore generale con il ruolo di direttore tecnico ed operativo per il comparto marittimo, con la qualifica di comandante, e per quello terrestre), un Amministratore Delegato (con compiti di ordinaria gestione e amministrazione) e un Consigliere Delegato (quale datore di lavoro per l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul posto di lavoro, nonché con compiti di sicurezza e tutela dell'ambiente);
- l'organo di controllo è rappresentato da un sindaco unico.

I servizi svolti da SEPG sono di varia natura e finalizzati alla tutela ambientale, dalla bonifica, rimozione e smaltimento rifiuti, alla prevenzione dell'inquinamento, al controllo ambientale, al monitoraggio delle acque sotto l'aspetto chimico fisico e biologico. Nello svolgimento di tali servizi SEPG interloquisce con numerosi soggetti privati e pubblici.

La Società, inoltre, fornisce supporto e consulenza in materia di controllo ambientale ed ecologico, nonché di prevenzione, controllo e gestione dei livelli di inquinamento marino.

Nell'oggetto sociale di SEPG rientra lo svolgimento delle seguenti attività:

- raccolta, rimozione, pretrattamento, lavorazione, stoccaggio, smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, inclusi quelli tossici e nocivi;
- pulizia e disinquinamento di specchi acquei;
- pulizia e guardianaggio di uffici, calate, magazzini, depositi e contenitori, spazi e locali in genere;
- realizzazione e gestione di mezzi, impianti ed altri strumenti tecnici e tecnologici necessari per lo svolgimento delle proprie attività, nonché per i controlli ambientali ed ecologici sul livello di inquinamento, anche marino, ivi compresi forni di incenerimento, rifiuti in genere;
- gestione di discariche;
- dragaggio e bonifica di fondali marini e trattamento del materiale recuperato;
- progettazione e direzione lavori di opere civili e marittime e di impianti;

- ricerca tecnico-scientifica in materia ambientale;
- autotrasporto di rifiuti urbani per conto terzi con automezzi propri o altrui.

La Società inoltre:

- fornisce supporto, anche consulenziale, nei limiti previsti per l'esercizio delle professioni protette, in materia di controllo ambientale ed ecologico, di sistemi di prevenzione, controllo e gestione dei livelli di inquinamento anche marino, nonché di controllo e prevenzione incendi;
- assicura ogni intervento in materia di servizi ecologici, inclusi quelli di bonifica inquinamenti, di rimozione e smaltimento rifiuti, di prevenzione inquinamenti e di controllo ambientali, ed inoltre quelli di disinfestazione e derattizzazione.

Rientra altresì nelle attività della Società:

- l'effettuazione di trasbordi e trasporti di qualsiasi mezzo e bene, ivi compresi residui oleosi provenienti da navi, cisterne e officine portuali ed extraportuali;
- la commercializzazione di prodotti oleosi, slops ed altri prodotti derivanti dal petrolio;
- la gestione di mezzi di sollevamento e trasporto marittimo e terrestre.

SEPG è la Società Concessionaria del servizio di pulizia, disinquinamento e monitoraggio degli specchi acquei del Porto di Genova, compresi i bacini di Voltri e Miltedo (concessione della Capitaneria di Porto di Genova N.1. – **(Allegato 1)**).

SEPG ha adottato i seguenti sistemi di gestione:

- Sistema di Gestione per la Qualità, conforme alla norma ISO 9001:2015 **(Allegato 2)**;
- Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma ISO 14001:2015 **(Allegato 3)**;
- Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, conforme alla norma ISO 45001:2018 **(Allegato 4)**.

Ed è altresì in possesso delle seguenti certificazioni:

- Certificazione ISO 9001:2015, Qualità, rilasciata da URS Italia (Certificato N. 204422/A/0001/UK/IT)- (Allegato 5);
- Certificazione ISO 14001:2015, Ambiente, rilasciata da URS Italia (Certificato N. 204422/B/0001/UK/IT) (Allegato 6);
- Certificazione ISO 45001:2018, Sistemi di gestione per la salute e sicurezza

sul lavoro – Rilasciata da URS Italia (Certificato n. 204422/C/0001/UK/T)
(Allegato 7);

SEPG è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (n. iscrizione: GE/011481, sezione di Genova, categoria 1, classe f, categoria 2bis, categoria 5, classe f) - (**Allegato 8**).

SEPG è iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (n. iscrizione: 56640DRN – (**Allegato 9**).

Per maggiore completezza, si rinvia inoltre a quanto indicato nella visura CCIAA di SEPG (**Allegato 10**).

2.1 Il contenuto del D.Lgs.n.231/01

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato

In base al disposto del D.Lgs.n.231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Fattispecie di reato	Articoli D.Lgs.n.231/01
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (rubrica modificata da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	Art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (modificato da L. n. 90 del 28 giugno 2024)	Art. 24-bis
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1
Reati societari	Art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1
Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale	Art. 25-quinquies
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	Art. 25-octies.2
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies
Reati ambientali (modificato da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e da Legge n.147 del 3 ottobre 2025)	Art. 25-undecies
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies
Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies
Contrabbando (modificato dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	Art.25-sexiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25-septiesdecies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-duodevicies
Delitti contro gli animali	Art.25-undevicies
Delitti tentati	Art.26
Reati transnazionali	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013

2.2 La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i “Modelli”), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto

- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati

2.3 Linee guida di Confindustria

Per espressa previsione legislativa (Art. 6, comma 3, D.Lgs.n.231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia

L'azienda aderisce a Confindustria, che ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'Art. 6 del Decreto"

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Lineamenti della responsabilità da reato dell'ente
- Individuazione dei rischi e protocolli
- Codice etico o di comportamento e sistema disciplinare
- L'organismo di vigilanza e relativi compiti
- Comunicazione al personale e formazione
- Sistema sanzionatorio idoneo

Pur avendo, per loro natura carattere generale, SEPG ha ritenuto da subito molto utile seguire, nella redazione del proprio Modello, le Linee Guida di Confindustria.

Al tempo stesso, avendo anche Confindustria redatto Linee Guida specifiche del settore armatoriale, complementari alle Linee Guida di Confindustria, SEPG, pur non essendo associata a Confindustria ha ritenuto utile prendere in considerazione nella redazione del proprio Modello, anche tali Linee Guida, relativamente allo svolgimento di attività nel settore marittimo.

3 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

SEPG è da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, già a partire dal Novembre 2015 si è dotata di un Modello funzionale alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

SEPG è certa che l'adozione del Modello possa anche costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione, l'implementazione e l'aggiornamento del Modello, SEPG si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale SEPG intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendale
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, SEPG ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

La predetta attività è avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino, tenendo presenti le dinamiche già esistenti o possibili e le esigenze imposte dall'attività: il

lavoro di implementazione e aggiornamento del Modello ha tenuto in considerazione anche i risultati dell'analisi e degli audit effettuati dall'Organismo di Vigilanza sin dall'approvazione del Modello medesimo, e ciò sempre al fine di garantire l'effettiva attualità del Modello stesso.

Nell'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, è stata data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia dell'impresa,
- quadro normativo applicabile alla società,
- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- livello di centralizzazione dei poteri,
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
- job description,
- procedure esistenti o prassi consolidate.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", SEPG ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del proprio Modello Organizzativo, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate e aggiornate da Confindustria e Confitarma.

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale in cui si descrive l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro e da una Parte Speciale in cui si fa esplicito riferimento ai soli reati contemplati dal Decreto che, all'esito dell'attività di mappatura dei rischi, si ritengono applicabili alla realtà di SEPG. A queste due parti si aggiungono gli allegati. E' soggetto a revisione ed aggiornamento periodici, previa approvazione formale da parte dell'Organo Amministrativo.

SEPG, infatti, si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai reati previsti, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231 e proseguirà nel lavoro di aggiornamento del proprio Modello e dei suoi allegati, con la ferma convinzione che la spinta organizzativa ed etica apicale debba sempre protendere al miglioramento, prestando particolare attenzione ai mutamenti della realtà aziendale e delle attività esercitate dalla Società stessa, al fine di garantire la piena validità, efficacia ed efficienza del Modello, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigenti in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati già sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, SEPG valuterà inoltre

l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

3.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati da SEPG nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire i principi di controllo (vedi punto 4)
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo” o “OdV”).
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post)

Si rileva, ad ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs.n.231/01 non costituisce, per SEPG, nulla di nuovo poiché l'attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull'implementazione e l'attuazione di Sistemi di Gestione delle problematiche di Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo alle norme:

- **UNI EN ISO 9001:2015**
- **UNI EN ISO 14001:2015**
- **UNI ISO 45001:2023**

parte integrante del Modello 231

Ulteriormente, la Società ha adottato il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al Regolamento europeo 679/2016 denominato GDPR.

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs.n.231/01 ed integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere.

3.3 Modello, Codice Etico e Sistema disciplinare

SEPG ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Gli obiettivi che l'azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione
- Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato da SEPG, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo)

3.4 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto), è rimessa all'Organo Amministrativo la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche il Codice Etico è stato approvato con delibera dell'Organo Amministrativo in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

4.0 Potenziali aree a rischio e processi strumentali

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs.n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa.

L’analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs.n.231/01

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento

RISCHIO LORDO	
Il rischio lordo consiste nella possibilità di commissione di uno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231 a cui consegue l'irrogazione di una sanzione all'Ente. La valutazione del rischio reato lordo è stata effettuata sulla base: a) della documentazione messa a disposizione dall'Ente; b) delle interviste effettuate e dei questionari compilati. L'attività ha richiesto una valutazione della rilevanza dei singoli rischi in termini di: a) probabilità di accadimento dell'evento; b) impatto sull'Ente del verificarsi dell'evento; c) efficacia dei presidi attivati al fine di prevenire il realizzarsi dell'evento. La valutazione dei suddetti profili, pur se - ove possibile - supportata da evidenze oggettive, resta un task eminentemente soggettivo. Le stime di probabilità ed impatto sono combinate in una matrice che consente di: a) visualizzare la rilevanza dei singoli rischi secondo una rappresentazione bidimensionale; b) valutare la coerenza dei presidi in essere con le azioni che, in relazione al posizionamento nella matrice dei singoli rischi, sarebbero più idonee, secondo le best practice in uso, a ridurre la rilevanza dei rischi; c) individuare, ove non già attivate, le ulteriori misure di risposta necessarie. Vengono di seguito elencati i gradi di valutazione preliminare dei rischi reato lordi:	
Rischio alto: alta possibilità di accadimento della commissione del reato (assai frequenti e ripetitive attività o operazioni che possono essere di presupposto al reato), configurabilità di un interesse o vantaggio per l'Ente ed alta rilevanza del reato commesso in termini di sanzioni che potrebbero essere comminate (alto impatto economico).	
Rischio medio: media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato), residuale configurabilità di un interesse o vantaggio per l'Ente e media rilevanza del reato commesso in termini di sanzioni che potrebbero essere comminate (medio impatto economico).	
Rischio basso : bassa possibilità di accadimento della commissione del reato (poche o scarse attività o operazioni che possono essere presupposto al reato), improbabile configurabilità di un interesse o vantaggio per l'Ente e bassa rilevanza del reato commesso in termini di sanzioni che potrebbero essere comminate (basso impatto economico).	
Rischio non applicabile: non si rilevano le condizioni oggettive per la realizzazione del reato (ad esempio quotazione in borsa, operatività su mercati azionari, ricorso a contributi pubblici, etc.) oppure il reato è configurabile solo in via puramente teorica.	
RISCHIO NETTO	
La mitigazione dei rischi lordi esistenti prevede la valutazione del sistema di controlli in essere (ad esempio: procedure, protocolli, software, etc.) unitamente ad un suo adeguamento qualora necessario. Il sistema dei controlli preventivi dovrà essere tale da garantire l'eliminazione o almeno la mitigazione del rischio lordo di commissione dei reati entro una soglia ritenuta "nulla" o, nel peggiore dei casi, "accettabile". La soglia concettuale di accettabilità del rischio è rappresentata dalla presenza di un sistema di prevenzione (o mitigazione del rischio) tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.	
Tale impostazione è finalizzata ad apprezzare il "rischio residuo" (o rischio netto), come risultante della messa in opera di azioni correttive o delle attività di mitigazione tramite per esempio: istituzione di controlli, adozione di procedure operative, definizione di deleghe, definizione di ruoli, etc.	
La valutazione del livello di rischio netto di commissione dei reati nell'ambito dei processi aziendali si basa su un indicatore qualitativo, secondo la scala alto-medio-basso, che tiene conto di due fattori fondamentali: probabilità e vulnerabilità.	
Le valutazioni relative alla probabilità di accadimento di un potenziale reato "presupposto" in uno specifico processo fanno riferimento alla frequenza (o numerosità) delle attività del processo stesso.	
La probabilità di accadimento si valuta secondo una scala a tre valori	
La probabilità di accadimento rappresenta la frequenza effettiva di svolgimento in azienda di un processo a rischio reato	
Probabilità di accadimento alta (PA)	Processi ricorrenti
Probabilità di accadimento media (PM)	Processi ricorrenti ma con bassa periodicità
Probabilità di accadimento bassa (PB)	Processi occasionali
La vulnerabilità è valutata adottando una scala basata su tre valori	
La vulnerabilità è definita dal livello di misure preventive adottate dall'Ente in termini di procedure, mansionari, sistemi di deleghe, segregazione dei poteri, flussi informativi, etc.)	
Vulnerabilità alta (VA)	Assenza di misure preventive
Vulnerabilità media (VM)	Parziale presenza di misure preventive o inefficace adozione delle stesse
Vulnerabilità bassa (VB)	Idonea presenza e adozione di misure preventive

Matrice Rischio Lordo						
Impatto	Elevatissimo					
	Alto					
	Medio					
	Basso					
	Trascurabile					
		Raro	Basso	Medio	Probabile	Molto probabile
		Probabilità				
Legenda		Rischio basso da 1 a 4	Rischio medio da 5 a 12	Rischio alto da 13 a 25		

Matrice Rischio Netto						
Vulnerabilità	Molto Alta					
	Alta					
	Media					
	Bassa					
	Molto Bassa					
		Molto Bassa	Bassa	Media	Alta	Molto alta
		Probabilità				
Legenda		Rischio basso da 1 a 4	Rischio medio da 5 a 12	Rischio alto da 13 a 25		

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello.

5.0 Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
 - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
 - Chiara definizione della responsabilità delle attività
 - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
 - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto

- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello

6.0 Whistleblowing

Con il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 241 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (c.d. whistleblowing).

Tale decreto ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente (abrogato l'art. 6, commi 2 ter e 2 quater, D. Lgs. 231/2001 e l'art. 3 del d. lgs. 179/2017 e modificato l'art. 6 comma 2 bis del d.lgs. 231/01), racchiudendo in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite che violino non solo disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

In ottemperanza al Decreto 24/2023:

- i segnalanti devono avere a disposizione un canale interno idoneo a garantire la riservatezza sull'identità del segnalante o delle persone coinvolte nelle attività di gestione della segnalazione;
- i Modelli ai sensi del D. Lgs. 231/01 devono prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- all'interno del sistema sanzionatorio adottato ai sensi del comma 2, lettera a), del Decreto, dovranno essere previste sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

Le segnalazioni possono essere effettuate da soggetti legati all'attività di SEPG, quali: dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti; dipendenti o collaboratori di fornitori, appaltatori o sub-appaltatori; clienti; volontari e tirocinanti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni legati all'attività aziendale, tra cui anche violazioni del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/01 e violazioni di altri codici di condotta, policy e procedure aziendali per i quali è previsto il canale di segnalazione.

Inoltre, il Decreto 24/23 riconosce la possibilità per il soggetto segnalante di utilizzare il canale esterno all'ente, istituito e gestito dall'ANAC e la divulgazione pubblica. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

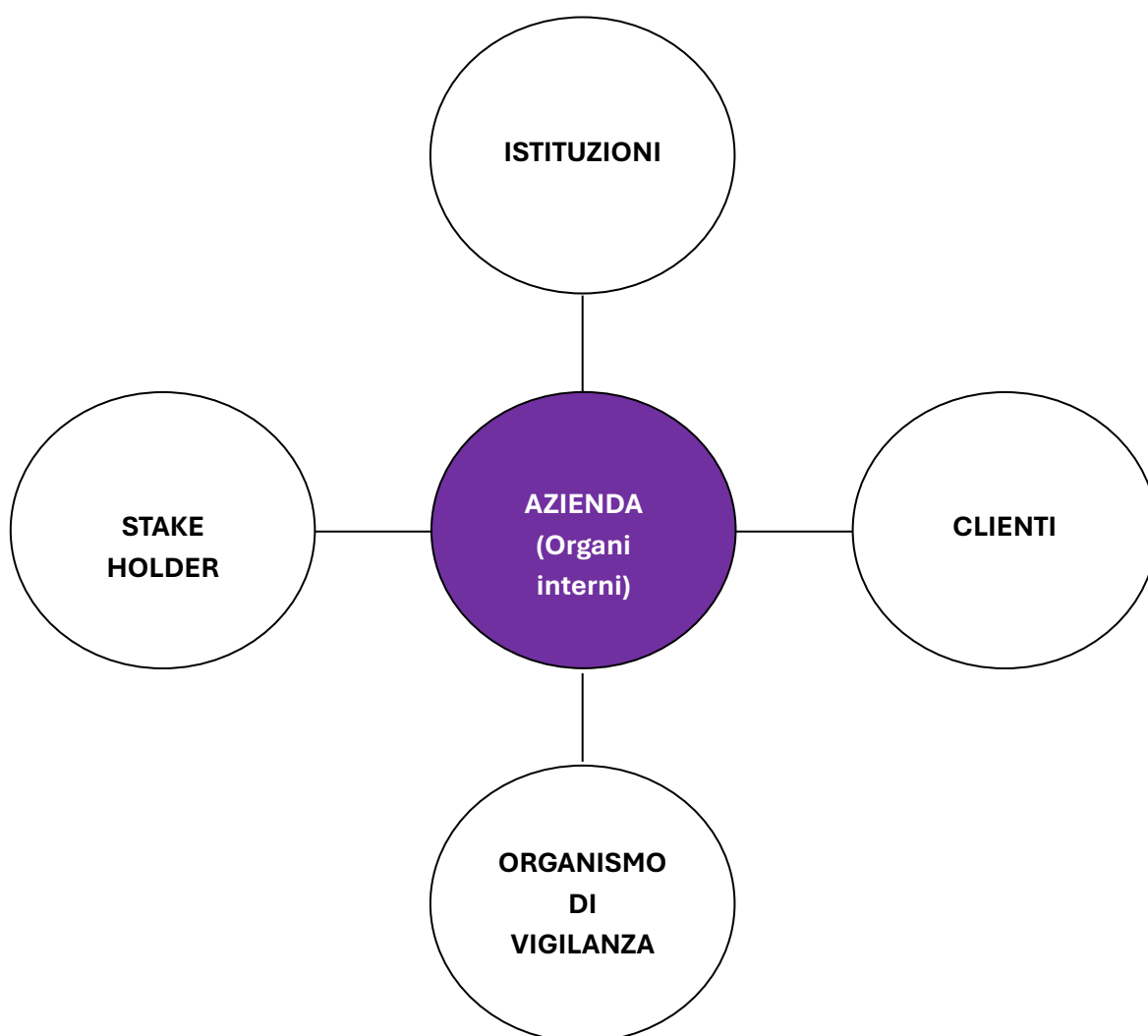
SEPG ha attivato un canale di segnalazione interno, tramite una piattaforma che, attraverso modalità informatiche e strumenti di crittografia, è idonea ad assicurare la riservatezza sull'identità del segnalante o delle persone coinvolte, sul contenuto della segnalazione e sulla documentazione ad essa relativa ed è utilizzabile anche in forma anonima. Il canale è accessibile al seguente link:

SEPG, sulla scorta dell'esigenza di operare in un contesto di trasparenza e correttezza, ha positivamente deciso in una logica proattiva di supportare la promozione del principio del Whistleblowing nel settore dell'impiego privato. Per tali ragioni così il Codice Etico, come il Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. n. 231/01 di SEPG, prevedono che i dipendenti ed i collaboratori che vengano a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, di condotte illecite rilevanti rispetto al D.Lgs 231/01 (ed in particolare della commissione o del rischio della commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01), nonché di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società, ovvero del Codice Etico, sono tenuti ad informarne la Società stessa.

7.0 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari



8.0 Organismo di Vigilanza

8.1 I requisiti

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- Autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con l'Organo Amministrativo
- Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale
- Continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento

8.2 Individuazione, nomina, composizione

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, delle risultanze dell'Analisi dei Rischi e delle fattispecie delittuose a cui si trova esposta SEPG, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- SEPG ha nominato un Organismo di Vigilanza (di seguito anche l'OdV o l'Organismo) in composizione monocratica, nominando un membro esterno alla Società stessa, scelto tra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia legale, aziendale ed in attività ispettive, idoneo a promuovere ed implementare le attività di audit e vigilanza.
- L'Organo Amministrativo, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura

organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie

- Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dall'Organo Amministrativo. Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso l'Organo Amministrativo.

I requisiti fondamentali richiesti all'OdV sono:

- a) **autonomia:** l'OdV è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Organo Amministrativo.
- b) **autonomia finanziaria:** all'OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente. La cifra stanziata a budget verrà definita di anno in anno dalla Società in relazione alle attività pianificate e prospettate dall'OdV ai fini della vigilanza. L'OdV, nel momento in cui ravviserà la necessità di utilizzare il budget per determinate attività di vigilanza, comunicherà alla Società la motivazione per la quale intende procedere in tali attività.
- c) **indipendenza:** è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dall'Organo Amministrativo;
- d) **professionalità:** l'Organismo deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing. In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

- e) continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo opera senza soluzione di continuità. L'OdV, pertanto, nelle soluzioni operative adottate, garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

8.3 Nomina – Possibili revoche o decadenze

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dall'Organo Amministrativo di SEPG e la nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV i seguenti casi:

- una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- l'aver riportato condanna penale definitiva passata in giudicato per delitto di cui ai reati presupposto di cui al Decreto, anche nella forma dell'applicazione della pena sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p.;

L'OdV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni.

L'Organismo cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

L'Organismo può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività dell'OdV;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Organo Amministrativo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'Organismo, l'Organo Amministrativo prenderà senza indugio le decisioni del caso.

8.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs.n.231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e il Regolamento di cui si doterà prevederà anche le modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs.n.231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame.

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste per mantenere l'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e, nei limiti previsti, da parte di consulenti, fornitori, partner e società di service.
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti in relazione alla struttura aziendale.
- Effettuare ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SEPG, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di relazione agli organi societari deputati;
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'Organo Amministrativo
- Assicurarsi i flussi informativi di competenza attraverso raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello;
- Organizzare e attuare audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi, al fine di realizzare il più efficace monitoraggio possibile delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati

- Segnalare eventuali violazioni del Modello all'Organo Amministrativo ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione;
- Coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle predette funzioni aziendali per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale;
- Verificare l'aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni

Per quanto riguarda la Formazione, l'Organismo di Vigilanza si occuperà di:

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dirigenti, dipendenti e agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell'intranet-internet della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto ed al Modello;
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

Inoltre, in virtù della normativa in materia di **whistleblowing**, in assenza di indicazioni specifiche, atteso il carattere di autonomia e indipendenza che connota l'OdV, il medesimo Organismo assume altresì il compito di vigilanza sull'applicazione, da parte di SEPG, della citata normativa.

In ragione dei compiti affidati, l'Organo Amministrativo è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03, come modificato, tra l'altro, dal D. Lgs. n. 101/2018 – "Codice Privacy" – e, a partire dal 25 maggio 2018, il nuovo Regolamento UE 2016/679 in

materia di protezione dei dati personali – “GDPR” –) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo stesso.
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello.
- Verificare l'aggiornamento dell'Organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione aziendale nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

8.5 Flussi informativi tra OdV e Struttura Aziendale

Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società.

Segnalazioni

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dell'Organo Amministrativo, dei dipendenti, dei consulenti, dei fornitori, dei partner, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SEPG ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'Organo Amministrativo ha l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, fornitori, società di service, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di SEPG, delle

persone accusate erroneamente e/o in mala fede; tale ultimo principio vale anche ai sensi della nuova normativa sul whistleblowing, come sopra esposto.

I canali con cui un dirigente o un dipendente di SEPG può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore;
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV. In particolare, in virtù della normativa sul whistleblowing, devono essere messe a disposizione per i segnalanti uno o più canali per effettuare le segnalazioni (di cui almeno uno alternativo idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche) che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell'integrità dell'ente e che siano idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti di SEPG, come consulenti, fornitori, partner, società di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV.

SEPG, come più sopra detto, ha attivato un canale di segnalazione interno, tramite una piattaforma che, attraverso modalità informatiche e strumenti di crittografia, è idonea ad assicurare la riservatezza sull'identità del segnalante o delle persone coinvolte, sul contenuto della segnalazione e sulla documentazione ad essa relativa ed è utilizzabile anche in forma anonima.

Il canale è accessibile al seguente link:

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'utilità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, così come sopra descritte, i dirigenti e dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- a) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;

- b) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di SEPG nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- c) le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- d) le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al Decreto;
- e) le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- f) le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- g) le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- h) i verbali delle riunioni di Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- i) le variazioni delle aree di rischio;
- j) la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- k) i contratti conclusi con la PA e l'erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della Società.

Inoltre, l'OdV deve essere costantemente informato, da parte delle funzioni aziendali competenti:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre SEPG al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto,
- sui rapporti con società di service, fornitori, consulenti e partner che operano per conto di SEPG nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da SEPG.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti soggetti diversi dai dipendenti di SEPG, quali i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a SEPG.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione e penalizzazione i soggetti che effettuano segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello o comunque non in linea con gli stessi.

L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

8.6 Flussi informativi dell'OdV nei confronti del vertice societario

L'attività di reporting dell'OdV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV stesso,
- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a SEPG, sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV si rapporta direttamente all'Organo Amministrativo su base di urgenza e su base semestrale ed annuale.

L'OdV predispone:

- a) semestralmente, un rapporto scritto per l'Organo Amministrativo sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sull'esito degli stessi;
- b) annualmente, un piano di attività previste e la richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità o emergano profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera dell'Organo Amministrativo, l'OdV deve prontamente rivolgersi all'Assemblea dei Soci.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e/o i consulenti, e più precisamente con:

- i consulenti legali esterni della Società per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori e sindaci;
- la funzione Direzione/Amministrazione per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del Decreto, nonché per il controllo in ordine al rispetto, da parte dei consulenti, dei fornitori e dei partner, delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;

- la Funzione Amministrazione/Personale in ordine alla formazione del personale e in caso di modifiche organizzative che impattino sulla mappatura delle attività sensibili;
- la Direzione in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari.

Ogniqualevolta lo ritiene opportuno, l'OdV può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

9.0 Informazione, formazione ed aggiornamento

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, SEPG assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che all'Organo Amministrativo, a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza e a ciascun dipendente. Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello.

Ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello.

L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

SEPG ha inoltre provveduto alla pubblicazione della Parte Generale del Modello sul proprio sito internet, curandone il periodico aggiornamento.

Pertanto ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

E' obiettivo di SEPG, anche al fine di garantire l'efficacia del Modello, assicurare una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta dallo stesso derivanti. Si tratta di un obiettivo che riguarda tutte le risorse aziendali, sia quelle già presenti in azienda, sia quelle da inserire.

Al fine della completa acquisizione dei contenuti del Modello, SEPG predispone ogni anno, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali che prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza.

10.0 Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con SEPG, la consapevolezza della ferma volontà della Società di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
- Eventuale recidiva

10.1 Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs.n.231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse

Di seguito sono brevemente richiamate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari, di cui all'Allegato 11 "Tabella esemplificativa del Sistema Sanzionatorio".

10.1.1 Segnalazione violazione

Il Capitolo 6.0 – Wistleblowing – definisce come SEPG affronta la gestione della segnalazione delle violazioni in attuazione del provvedimento Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

Inoltre si richiama quanto già descritto al Capitolo 8.4 circa l'attribuzione all'OdV, atteso il carattere di autonomia e indipendenza che connota tale Organismo, del compito di vigilanza sull'applicazione, da parte della Società, della citata normativa.

10.2 Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo

SEPG valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

10.3 Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato da SEPG ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 7 della Legge 300/1970.

Dipendenti

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base del CCNL di categoria applicato, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
- Licenziamento

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva)

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
- Alle mansioni del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV

Dirigenti

Qualora l'OdV verificasse la violazione del Modello da parte di un Dirigente, ne informerà prontamente l'Organo Amministrativo che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità al CCNL ed alla vigente normativa.

10.4 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la società

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato da SEPG ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, sia la possibilità di formulare censure scritte e/o di applicare penali, sia la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs.n.231/2001.

10.5 Le misure e le sanzioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo e l'Assemblea dei Soci prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

11.0 Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello

11.1 Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

L'Organo Amministrativo di SEPG provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società.

11.2 Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree

L'Organo Amministrativo provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo di SEPG deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro.

L'efficace e concreta attuazione del modello deliberato dall'Organo Amministrativo di SEPG è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.